

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Circolare n. 30

Roma, 8 novembre 2019

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali
e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2019.

Quadro normativo

/// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76¹, 85², 116³, 124⁴, 218⁵, 233⁶ e 235⁷.

/// **Legge 20 febbraio 1958, n. 93:** "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive." Articolo 8⁸.

¹ Articolo 76, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per assistenza personale continuativa.

² Articolo 85, come sostituito dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall'articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l'altro, l'assegno *una tantum*.

³ Articolo 116, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

⁴ Articolo 124, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.

⁵ Articolo 218, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per assistenza personale continuativa.

⁶ Articolo 233, come sostituito dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno *una tantum* da corrispondere in caso di morte o malattie professionali.

⁷ Articolo 235, come sostituito dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.

⁸ Articolo 8, come sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

- ✎ **Legge 27 dicembre 1975, n. 780:** "Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale". Articolo 8.
- ✎ **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 11 e 13⁹.
- ✎ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2000:** "Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"".
- ✎ **Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57:** "Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico".
- ✎ **Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1, comma 303, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
- ✎ **Circolare Inail 25 ottobre 2018, n. 40:** "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018".
- ✎ **Determina del Presidente Inail 12 giugno 2019, n. 201:** "Rivalutazione dal 1° luglio 2019 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi".
- ✎ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2019, n. 95** concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel **settore industria**¹⁰.
- ✎ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2019, n. 93** concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale a nel **settore agricoltura**¹¹.
- ✎ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2019, n. 94** concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale a favore dei **medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive**¹².

Premessa

Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è

⁹ Art 11, come integrato dall'articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

¹⁰ Allegato 1 decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 95 – settore industria.

¹¹ Allegato 2 decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 93 – settore agricoltura.

¹² Allegato 3 decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 94 – medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

rivalutata annualmente¹³ sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat intervenuta rispetto all'anno precedente¹⁴.

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.41¹⁵.

Per l'anno 2018, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale - nel settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi - è stata approvata dai decreti ministeriali del 19 luglio 2018, con decorrenza 1° luglio 2018.

Per l'anno 2019 l'Istat ha registrato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo pari all'1,1%, che comporta la necessità di adeguare le prestazioni in questione.

Con determina del Presidente Inail 12 giugno 2019, n. 201, è stata di conseguenza approvata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi.

Tale determina è stata approvata con i tre decreti ministeriali del 2 agosto 2019 citati nel quadro normativo, relativi, rispettivamente, al settore industriale, compreso il settore marittimo, al settore agricolo, ai medici radiologi **a decorrere dal 1° luglio 2019**.

Con la presente circolare vengono illustrati, come negli anni passati, i riferimenti retributivi per procedere alla **prima liquidazione delle prestazioni**, alla **riliquidazione delle prestazioni in corso**, nonché gli **indirizzi operativi** alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

1. Liquidazione delle prestazioni

1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le **misure retributive** di seguito indicate.

Nel **settore industriale**, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro **78,83**¹⁶.

Retribuzione annua minima	euro 16.554,30
Retribuzione annua massima	euro 30.743,70

¹³ La rivalutazione è effettuata, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza con il Ministro dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, del Ministro della salute.

¹⁴ Vedi nota 9.

¹⁵ Vedi nota 9 e cfr. articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

¹⁶ Decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 95 settore industria, articolo 1 comma 1.

Per il personale del **settore marittimo** operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 78,83) e della retribuzione annua minima (euro 16.554,30), la retribuzione annua massima è così fissata¹⁷:

Comandanti e capi macchinisti	euro 44.270,93
Primi ufficiali di coperta e di macchina	euro 37.507,31
Altri ufficiali	euro 34.125,51

Nel **settore agricolo** la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro **24.981,61**¹⁸. In particolare:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Su retribuzione annua convenzionale	euro 24.981,61
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo	 euro 16.554,30 euro 30.743,70
Lavoratori autonomi	Su retribuzione annua convenzionale	euro 16.554,30 ¹⁹

Per **i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive** opera la seguente misura retributiva annua:

Retribuzione convenzionale	euro 61.385,80
----------------------------	-----------------------

1.2. ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

Nei **settori industriale e agricolo**, a far data dal 1° gennaio 2019, l'importo dell'assegno *una tantum* per i superstiti è fissato, nella misura di euro **10.000,00**, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 1126 lettera i). La rivalutazione di tale assegno decorrerà dall'anno 2020.

¹⁷ Decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 95 settore industria, articolo 1, comma 2.

¹⁸ Decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 93 settore agricoltura.

¹⁹ Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Per i **medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive** l'importo dell'assegno *una tantum* per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro **61.385,80**, secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi.

1.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato ²⁰	Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di	euro 43,35 ²¹
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato		
Lavoratori autonomi	Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale:	euro 48,74 ²²

2. Riliquidazione delle prestazioni in corso

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per l'organizzazione digitale²³, secondo i seguenti criteri:

2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE:

• settore industriale

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono²⁴:

Per l'anno 2017 e precedenti	1,011
Per l'anno 2018 e I semestre 2019	1,000

²⁰ Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

²¹ Legge 26 febbraio 1982, n.54 e circolare Inail 12 maggio 1982, n. 24.

²² Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

²³ Allegato 4.

²⁴ Testo unico 30 giugno 1965, n.1124, articolo 116, e decreto ministeriale 15 ottobre 2004.

• **settore agricolo**

La riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Su retribuzione annua convenzionale	euro 24.981,61 ²⁵
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato : rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo	euro 16.554,30 euro 30.743,70
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato : rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982	Su retribuzione annua convenzionale	euro 24.981,61
Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993	Su retribuzione annua convenzionale	euro 24.981,61
Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993	Su retribuzione minimale del settore industriale	Euro 16.554,30 ²⁶

2.2. Integrazione rendita

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2018 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

2.3. Assegno per assistenza personale continuativa

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro **545,02**²⁷.

2.4. Assegni continuativi mensili

Gli importi degli assegni continuativi²⁸ vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

²⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448.

²⁶ Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

²⁷ Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 76 e 218, e legge 10 maggio 1982, n. 251.

INABILITÀ (%)	SETTORE INDUSTRIALE	SETTORE AGRICOLO
Da 50 a 59	euro 305,82	euro 383,06
Da 60 a 79	euro 429,07	euro 534,53
Da 80 a 89	euro 796,64	euro 917,69
Da 90 a 100	euro 1.227,32	euro 1.300,82
100 + a.p.c.	euro 1.773,06	euro 1.845,83

3. Indirizzi operativi alle Sedi locali ai fini della riliquidazione

Le Sedi locali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:

- a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata²⁹;
- b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti³⁰, elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2019, dovranno essere adeguati³¹ alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi³² al 1° luglio 2019;
- c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (cod. 2-3).

In occasione della rivalutazione con decorrenza dal 1° luglio 2019 per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici radiologi la Direzione centrale per l'organizzazione digitale ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.

3.1 Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore

Con effetto dall'anno 2006³³ è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari³⁴ (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore³⁵.

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2019, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate nel prossimo rateo di dicembre 2019.

²⁸ Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 124 e 235, e legge 27 dicembre 1975, n. 780.

²⁹ Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.

³⁰ Legge 5 maggio 1976, n. 248.

³¹ Legge 10 maggio 1982, n. 251.

³² Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.

³³ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 778.

³⁴ Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, articolo 11.

³⁵ Decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, articolo 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

3.2 Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.

Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

3.3 Azione di surroga e regresso - aggiornamento valori capitali delle rendite.

Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi vanno riferiti al 1° luglio 2019.

Le Sedi locali procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2019.

Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 4